

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 - 787666 - 787667 - 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 [sofimsrl@tin.it](mailto:sofimsrl@tin.it) - [www.donninieassociati.it](http://www.donninieassociati.it)



Spett.le

Carrara, 06/10/2023

DF/

## SANATORIA IRREGOLARITA FORMALI

Come segnalato in precedente Circolare, la Legge di bilancio 2023 consente di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l'inosservanza di obblighi o adempimenti **di natura formale**, per le quali:

- gli Uffici dell'Agenzia delle entrate sono competenti a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022;
- sempre che le stesse **non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento** di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta.

Per la regolarizzazione occorre versare **200 euro per ciascun periodo d'imposta** cui le violazioni si riferiscono. Il versamento può essere effettuato:

- **in unica soluzione**, entro il **31 ottobre 2023** oppure
- **in 2 rate di pari importo**, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 e al 31 marzo 2024.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

### **Tra le violazioni definibili rientrano:**

- a) presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati o errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente;
- b) omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA, solo se l'imposta è stata assolta e non se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
- c) omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;

- d) irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull'imposta dovuta;
- e) omessa restituzione dei questionari inviati dagli Uffici fiscali o dalla Gdf o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
- f) omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione di inizio o variazione dell'attività o della dichiarazione per l'identificazione ai fini IVA;
- g) erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l'annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione;
- h) violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento;
- i) tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
- j) irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
- k) omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema TS;
- l) omessa comunicazione della proroga o risoluzione di contratto di locazione con cedolare secca;
- m) violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
- n) detrazione dell'IVA applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore;
- o) irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l'imposta risulti assolta, anche se irregolarmente;
- p) omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l'istituto della remissione in bonis;
- q) mancata iscrizione al VIES.

Le violazioni formali che possono essere definite in forma agevolata sono dunque numerose e relative a fattispecie non infrequenti, nonché oggetto di specifiche sanzioni di importo anche superiore a quello richiesto dalla sanatoria (ad esempio un'errata applicazione del reverse charge può comportare una sanzione minima di 250 euro, salva l'eventuale definizione agevolata).

\* \* \* \* \*

Restiamo a completa disposizione per ogni chiarimento e per procedere agli adempimenti nei termini previsti per coloro che sono interessati; con riserva di aggiornarVi con le novità eventuali, inviamo i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI  
Dott. Fabrizio Donnini